



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
GESTIONE DEL
PERSONALE

Il Rettore

Decreto n. 1204

Anno 2014

Prot. n. 92656

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 “Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza”, commi 56 e 56 bis;

VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha introdotto significative modifiche all'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'articolo 5 “Autonomia normativa”;

VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore emanato con [D.R. 27 luglio 2011, n. 693](#) e modificato con [D.R. 5 luglio 2013, n. 676](#);

DATO ATTO che si è reso necessario integrare gli articoli 5 e 8 del Regolamento citato, che espressamente si occupano del conflitto di interessi, in modo da estendere le previsioni ivi contenute al conflitto di interessi con le Aziende ospedaliere presso le quali i professori e i ricercatori svolgono l'attività assistenziale;

VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 7 ottobre 2014;

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico-Amministrativo nella riunione dell'8 ottobre 2014;

DATO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 15 e 30 ottobre 2014, con le quali sono state approvate le integrazioni al Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore,



DECRETA

l'integrazione degli articoli 5 e 8 del [“Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore”](#), emanato con D.R. 27 luglio 2011, n. 693 e modificato con D.R. 5 luglio 2013, n. 676, per le motivazioni espresse in premessa.

Il testo del Regolamento, come integrato, è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Firenze, 20 novembre 2014

f.to Il Rettore
Prof. Alberto Tesi

Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Ambito di applicazione e divieti

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indica le attività vietate, compatibili e incompatibili dei professori e dei ricercatori anche a tempo determinato e disciplina i criteri e le procedure per il rilascio ai medesimi delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti extra istituzionali.

Articolo 2

Attività vietate

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non può esercitare, sotto qualsiasi forma, attività commerciale, industriale e artigianale, né svolgere attività che comportano l'assunzione della qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto.
2. E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di "spin off" o di "start up" universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dall'apposito regolamento adottato dall'Ateneo.
3. E' vietato svolgere, anche indirettamente, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare prestare consulenza o collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi a pagamento agli studenti.
4. E' vietato assumere cariche in organi di gestione di società costituite a fini di lucro, con l'eccezione della figura di Consigliere indipendente di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
5. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.

CAPO II

Disposizioni per Professori e Ricercatori a tempo pieno

Articolo 3

Attività incompatibili

1. I soggetti di cui al presente capo non possono esercitare attività libero-professionali. Tali sono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

2. Tale incompatibilità non trova applicazione nei confronti dell'attività assistenziale intramoenia, per la quale resta ferma la normativa in materia di cui al d.lgs. n. 517/1999.
3. Ai soggetti di cui al presente capo è altresì fatto divieto di svolgere in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compreso l'ente di appartenenza, prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 90 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono altresì vietate le attività prestate in qualità di collaudatore ovvero di componente di commissioni di collaudo.

Articolo 4

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali senza la necessità di autorizzazione, le seguenti attività anche retribuite:
 - a. valutazione e referaggio;
 - b. partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;
 - c. partecipazione a conferenze, convegni e seminari anche in qualità di relatore;
 - d. lezioni di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici;
 - e. attività di collaborazione scientifica e di consulenza non riconducibile a esercizio di attività libero professionale;
 - f. perizie e consulenze tecniche;
 - g. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
 - h. incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - i. partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
 - j. attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
 - k. incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
 - l. incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa o fuori ruolo;
 - m. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - n. esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo;
 - o. partecipazione a procedure concorsuali per la docenza universitaria che costituiscono obbligo istituzionale;
 - p. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.
2. Le attività di cui al comma 1 lett. d), e), f) ed h) devono essere comunicate tempestivamente al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza con l'indicazione della natura, dell'oggetto e della durata dell'incarico, nonché dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto.
3. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi anche retribuiti conferiti direttamente dal Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento, in rappresentanza dell'Università presso organismi pubblici internazionali e nazionali, quali ad esempio Commissioni del Parlamento Europeo e Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Enti locali e regionali.

Articolo 5

Attività compatibili previa autorizzazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, i soggetti di cui al presente capo non possono svolgere, senza preventiva autorizzazione, incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
2. Sono soggetti ad autorizzazione del Rettore:
 - a. incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili come corsi o moduli didattici;
 - b. compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
 - c. partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettere i e q¹;
 - d. partecipazione a concorsi di idee;
 - e. attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9, della legge 133/2008;
 - f. incarico di componente dell'organo di controllo, di organi direttivi ispettivi e di vigilanza di enti e società pubblici e privati;
 - g. incarico di amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari.
3. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:
 - a. l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
 - b. un rilevante impegno con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali affidati al soggetto richiedente l'autorizzazione;
 - c. una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze e con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale.

CAPO III

Disposizioni per Professori e Ricercatori a tempo definito

Articolo 6

Attività incompatibili

1. I soggetti di cui al presente capo non possono espletare in favore dell'ente di appartenenza prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 90 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono altresì vietate le attività prestate in qualità di collaudatore ovvero di componente di commissioni di collaudo.
2. Configura un conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.

Articolo 7

Attività compatibili

1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze.
2. I soggetti di cui al comma 1, previa autorizzazione del Rettore, possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Rettore valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

TITOLO II

Autorizzazioni, controlli e sanzioni

CAPO I

Procedura di autorizzazione

Articolo 8

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli organi competenti accertano:
 - a. l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze e con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale;
 - b. la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime a tempo pieno;
 - c. la natura, la durata, il tipo di incarico e la compatibilità con le norme, con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con le esigenze di tutela dell'immagine dell'Ateneo;
 - d. il carattere occasionale dell'incarico salvo per i casi di cui all'art. 5 lett. f) e g);
 - e. il rispetto del limite di cui all'articolo 3, comma 44, della legge, 24 dicembre 2007, n. 244, che individua nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione il limite del cumulo degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze percepite dall'interessato al lordo nell'anno solare.
2. L'attività per cui è richiesta l'autorizzazione non può comportare un impegno temporale eccessivamente gravoso, avuto riguardo agli obblighi istituzionali del richiedente e alle eventuali autorizzazioni rilasciate in suo favore nel biennio precedente.
3. L'attività deve svolgersi in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo.

Articolo 9

Procedura

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Rettore e contemporaneamente al Direttore del Dipartimento di afferenza, anche per posta elettronica, e deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita Iva/codice fiscale);
 - b. l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel campo disciplinare proprio dell'interessato;

- c. le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto;
 - d. il carattere occasionale dell'incarico salvo per i casi di cui all'art. 5 lett. f) e g);
 - e. il compenso lordo previsto o presunto.
2. Le richieste di autorizzazione per svolgere attività didattica presso altri Atenei dovranno indicare, oltre gli elementi di cui al comma 1, anche il numero di crediti e le ore di didattica frontale corrispondenti.
3. L'autorizzazione ad esercitare l'attività extra-impiego deve essere richiesta all'Università dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato anche tramite posta elettronica all'indirizzo incarichi@unifi.it. Essa deve di norma pervenire almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.
4. L'attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
5. Il Direttore di Dipartimento, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.
6. Nel caso in cui sia richiesta l'autorizzazione per svolgere attività didattica presso altri Atenei, il Direttore del Dipartimento, dopo aver sottoposto la questione al Consiglio, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5. Il Direttore del Dipartimento provvede in ogni caso, ai sensi del comma 5, qualora risulti impossibile la convocazione del Consiglio di Dipartimento in tempo utile; in tal caso, la valutazione è sottoposta alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
7. Il Rettore, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della valutazione di cui ai commi 5 o 6, emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 5 o 6, il Rettore prescinde dall'acquisizione del parere. Il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al conferente l'incarico.
8. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorizzazione per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche si intende accordata. In ogni altro caso si intende definitivamente negata.
9. Nei casi di urgenza, da motivare debitamente, il Rettore può procedere all'emanazione del provvedimento, acquisendo il parere del Direttore di Dipartimento anche per le vie brevi.
10. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell'incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità il Direttore di Dipartimento e il Rettore, per quanto di propria competenza, possono chiedere ulteriori elementi di conoscenza all'interessato, al soggetto conferente l'incarico, ai competenti ordini e colleghi professionali o ad altri soggetti pubblici e privati.
11. La richiesta di autorizzazione per gli incarichi in corso è presentata al momento dell'assunzione o dell'opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento degli incarichi precedentemente affidati, purché compatibili con il nuovo regime.
12. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di Dipartimento decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Direttore di Dipartimento di afferenza.

Articolo 10

Reclamo

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso, entro il termine perentorio di dieci giorni, reclamo scritto allo stesso organo che lo ha emanato, il quale comunica la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, acquisito il parere del Comitato Tecnico Amministrativo. Nel caso in cui l'organo intenda discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento deve essere puntualmente motivato con l'indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere.

Articolo 11

Obblighi di comunicazione

1. L'amministrazione comunica gli incarichi autorizzati al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione con indicazione dell'oggetto e del compenso lordo previsto o presunto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono autorizzati e le ragioni dell'autorizzazione.

CAPO II

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Articolo 12

Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri d'ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.
2. L'omissione del versamento del compenso da parte dell'indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale, ai sensi dell'articolo 53, comma 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per gli incarichi in corso di svolgimento il Rettore, in via preliminare, diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, senza preclusione dell'azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell'interessato.
4. Il Rettore può procedere disciplinarmente nei confronti dei Direttori di Dipartimento in caso di inadempienza degli obblighi loro spettanti ai sensi del presente regolamento.
5. Il Rettore trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione ogni anno nel mese di Giugno una relazione, relativa all'anno precedente, contenente l'elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte e di quelle negate con le relative motivazioni.

Articolo 13

Servizio Ispettivo interno

1. Il Servizio Ispettivo Interno, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, effettua le opportune verifiche, anche a campione, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.

TITOLO III

Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Articolo 14

Disposizione transitoria

1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.